Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 109° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 8 aprile 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1968
registro n. 16 Difesa, foglio n. 220

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCI

BALDAN Attilio di Vincenzo, classe 1915, da Fiesso d'Artico (Venezia). — Partigiano dotato di ottime capacità e qualità, chiedeva ed otteneva, durante un ciclo operativo, di portarsi in zona avanzata battuta intensamente dal fuoco nemico. Con abilità e freddo sprezzo del pericolo offriva un valido contributo al vittorioso esito dei combattimenti. — Tovarnik - Tompojevci (Jugoslavia), 3-8 dicembre 1944.

BANDORIA Ismaele fu Ulderige, classe 1923, da Roverbella (Mantova). — Partigiano animato da grande spirito aggressivo, riusciva, durante un furioso combattimento, a portarsi, attraverso fitti campi minati, con i suoi commilitoni, sul fianco dello schieramento avversario contribuendo così validamente, con fuoco preciso, all'esito vittorioso dell'azione. — Fronte del Danubio (Jugoslavia), 11 aprile 1945.

BARBARO Mario, classe 1920, da Misterbianco (Catania). — Sorpreso dall'armistizio in terra straniera e sfuggito alla prigionia di guerra, si univa alle locali formazioni partigiane. Durante lunghi mesi di durissima lotta affrontava sacrifici di ogni genere e si prodigava in ripetuti atti di eroismo costituendo valido esempio ai suoi commilitoni. — Croazia, 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

BENEDETTI Giovanni di Innocenzo, classe 1920, da Narni (Terni). — Unitosi alle file partigiane operanti in territorio straniero, si distingueva per coraggio e spirito aggressivo. Mentre il suo battaglione si trovava duramente impegnato, si offriva per recapitare un ordine ad un reparto avanzato. Scontratosi con una pattuglia nemica, riusciva, usando con audacia ed abilità la sua arma automatica, a respingerla, portando a termine il pericoloso compito ricevuto. — Quota 1035 Zagrebacka Gova (Jugoslavia), 11 maggio 1945

BIAGINI Luigi di Gino, classe 1917, da Prato (Firenze). — Liberato dalla prigionia di guerra si univa ai reparti partigiani operanti in territorio straniero. Durante un furioso combattimento, animato da grande ardimento, riusciva attraverso fitti campi minati a portarsi con i suoi commilitoni sul fianco avversario contribuendo validamente, con fuoco preciso, all'esito vittorioso dell'azione. — Jugoslavia - Fronte del Danubio, 11 aprile 1945.

BINDA Fedele di Eugenio, classe 1917, da Cocquio Trevisago (Varese). — Evaso dalla prigionia di guerra, si univa ai reparti partigiani operanti in territorio straniero, segnalandosi per alto spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. Durante l'ultima vittoriosa offensiva dava prova di spiccate doti di combattente e di comandante galvanizzande con la parola e l'esempio il suo plotone. — Sarengrad-Zagabria (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

CALLA' Domenico fu Gregorio, classe 1911, da Mammola (Reggio Calabria). — Prendeva parte per venti mesi alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per coraggio ed alto spirito di sacrificio. Nel corso di un duro ciclo operativo, debilitato il fisico per i pericoli e le privazioni, in continui scontri contro un nemico fortemente agguerrito, si dimostrava combattente tenace e incondizionatamente votato alla causa della libertà. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

CAMPASSO Francesco di Lorenzo, classe 1916, da Predosa (Alessandria). — Partecipava per venti mesi alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per slancio ed ardimento. Nel corso di un duro ciclo operativo, partecipava ad aspri combattimenti con esemplare spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

CAPELLI Corino di Pio, classe 1913, da Castelfranco Emilia (Modena). — Tra i primi ad entrare nelle file dei partigiani operanti in territorio straniero, si distingueva per coraggio ed elevato spirito di sacrificio partecipando ad ardite azioni di collegamento e rifornimento, validamente contribuendo alla vittoriosa conclusione di una dura battaglia. — Belgrado (Jugoslavia), 16-24 ottobre 1944.

CAPELLI Corino di Pio, classe 1913, da Castelfranco Emilia (Modena). — Evaso dalla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti all'estero distinguendosi per coraggio ed elevato spirito combattivo. Nel corso di duri combattimenti, sempre tra i primi all'assalto di munite posizioni avversarie, era di esempio ai commilitoni per sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Srem - Slavonia (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

CASAGRANDE Giovanni Antonio fu Antonio, classe 1923, da Oderzo (Treviso). — Partecipava per sette mesi alla dura lotta partigiana in territorio straniero, distinguendosi per capacità e spirito patriottico. In vari combattimenti contribuiva validamente al successo dimostrando coraggio ed alto spirito aggressivo. — Jugoslavia, 16 ottobre 1944-11 maggio 1945.

CERIOTTI Celestino Davide di Paolo Mario, classe 1923, da Busto Garolfo (Milano). — Prendeva parte alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per spirito di sacrificio e coraggio. Nel corso di un duro combattimento, ferito gravemente, non abbandonava la lotta ma continuava a dare il suo apporto incitando i commilitoni. — Giakovo (Jugoslavia), 15 aprile 1945.

CERRETTI Umberto fu Agostino, classe 1915, da La Spezia. — Prendeva parte alla lotta partigiana in territorio straniero con alto spirito di sacrificio ed entusiasmo. Durante un lungo ciclo operativo si distingueva in varie, rischiose azioni, per coraggio e capacità. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

CERRINA Pietro di Cristoforo, classe 1908, da Torino. — Sfuggito alla prigionia di guerra si univa ai reparti partigiani operanti in territorio straniero. Durante venti mesi di dura lotta, sopportava esemplarmente sacrifici e fatiche e partecipava con alto spirito aggressivo e sprezzo del pericolo ad aspri combattimenti. — Jugoslavia, 9 settembre 1943-11 maggio 1945.

CHIARINI Guido di Lorenzo, classe 1920, da Brisighella (Ravenna). — Prendeva parte con entusiasmo e tenacia alla lotta partigiana in territorio straniero. Nel corso di una prolungata, dura offensiva nemica, dava ripetute prove di alto spirito di sacrificio, coraggio ed amor patrio — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio 20 luglio 1944.

MARAZZINI Bruno di Serafino, classe 1913, da Milano. — Accorso tra i primi nelle file partigiane operanti in territorio straniero, sosteneva, in difficili situazioni morali e materiali, con l'esempio e salda fede, il morale dei suoi commilitoni. Nel corso di una accanita azione repressiva nemica, partecipava impavidamente a duri combattimenti, incurante dei rischi, delle sofferenze, delle fatiche. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-20 luglio 1944.

(6985)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **897**.

Modificazioni dello statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1962, n. 1601, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax;

Vista la deliberazione n. 5/67 del 15 luglio 1967 del consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax;

Vista la nota del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 91667 del 24 luglio 1967, concernente l'approvazione della suindicata deliberazione da parte della commissione per la vigilanza e la tutela dei consorzi di sviluppo industriale;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Vista la deliberazione del 27 luglio 1967 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax nei termini indicati dalla deliberazione n. 5/67 del 15 luglio 1967 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1968

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 70. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **898**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della parrocchia della Concezione di M. V., in Tonengo, con quella dei SS. Vitale ed Agata, in Moransengo.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 10 gennaio 1968, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia della Concezione di M. V., in Tonengo (Asti), con quella dei SS. Vitale ed Agata, in Moransengo (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 77. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **899**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della parrocchia, detta rettoria, di S. Giovanni Battista, nel comune di Nole, con quella, detta prevostura, di S. Catterina, in Robassomero.

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 12 novembre 1967, relativo all'unione provvisoria « aeque principalis » della parrocchia, detta rettoria, di San Giovanni Battista, in frazione Grange del comune di Nole (Torino), con quella, detta prevostura, di Santa Catterina, in Robassomero (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 74. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **900**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Giaveno, della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Giaveno (Torino), della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 75. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **901**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della parrocchia di S. Rocco, in Cervatto, con quella di S. Giacomo Maggiore, in Fobello.

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Rocco, in Cervatto (Vercelli), con quella di S. Giacomo Maggiore, in Fobello (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 76. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1968.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta

la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1965, con il quale il cav. uff. Carlo Graviani è stato nominato presidente dell'ente predetto, per un triennio;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal cav. uff. Graviani, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Francesco Cremona è nominato presidente dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza, per la rimanente durata del triennio, in sostituzione del cav. uff. Carlo Graviani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(7924)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 50, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1965-1969 ed è stato nominato membro del consiglio stesso, fra altri, il dottor Giuseppe Mosti, quale presidente del Registro navale italiano;

Visto il foglio n. 67/1376/V del 29 novembre 1967, con il quale il Registro navale italiano ha comunicato che, con la data del 30 giugno 1967, il dott. Giuseppe Mosti è cessato dalla carica di presidente del predetto istituto per compiuto quadriennio e che alla carica stessa è stato nominato il gr. uff. dott. Franco Piga;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Franco Piga è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del gr. uff. dott. Giuseppe Mosti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1967

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1968
Registro n. 1 Marina merc., foglio n. 39

(7973)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1968.

Tessere di servizio per il personale civile del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Considerato che le tessere modelli *A*, *B* e *C*, previste per il personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile devono considerarsi soppresse;

Ritenuta la necessità di rilasciare al personale in attività di servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile tessere di riconoscimento per l'accesso nei porti e nelle altre zone del demanio marittimo e relative pertinenze;

Decreta:

Art. 1.

Al personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile in attività di servizio è rilasciata una tessera personale, avente le caratteristiche tecniche di cui agli allegati *A* e *B*, facenti parte integrante del presente decreto.

Le tessere, di cui all'allegato *A*, sono valide per l'accesso nei porti.

Le tessere, di cui all'allegato *B*, sono valide per l'accesso nei porti e nelle altre zone del demanio marittimo e relative pertinente.

Art. 2.

Le tessere di servizio, previste nell'articolo precedente, devono contenere:

a) la qualifica, il titolo accademico, il cognome e il nome del titolare;

b) la firma e la fotografia del titolare, munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.

Le tessere hanno validità di cinque anni e possono essere convalidate una sola volta per un uguale periodo di tempo, con l'apposizione mediante stampiglia di apposita dicitura.

Per il rilascio delle tessere si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 3.

Le tessere previste dal presente decreto, saranno iscritte nel modulario degli stampati in uso presso l'Amministrazione della marina mercantile, come segue:

Tessera allegato *A*) al n. 87 del modulario - Modello 116 centr.;

Tessera allegato *B*) al n. 88 del modulario - Modello 117 centr.

Il presente decreto, unitamente all'allegato *A* e all'allegato *B*, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile.

Roma, addì 31 gennaio 1968

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO *B*

Ministero della Marina Mercantile

TESSERA DI SERVIZIO

N. ....

Rilasciata al ....

....

per l'accesso nei porti e nelle altre zone del Demanio Marittimo e relative pertinenze.

IL CAPO DEL PERSONALE

....

Data ....

Mod. 117 Contr.

IL TITOLARE

....

colore celeste

ALLEGATO *A*

Ministero della Marina Mercantile

TESSERA DI SERVIZIO

N. ....

Rilasciata al ....

....

per l'accesso nei porti

IL CAPO DEL PERSONALE

....

Data ....

colore celeste

(7971)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1968.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per il grano duro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 29 luglio 1968, n. 856;

Decreta:

Le domande per ottenere l'integrazione di prezzo di L. 2.172,50 al quintale di grano duro di produzione 1968, di cui alla legge citata nelle premesse, debbono essere presentate entro il 30 settembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1968

Il Ministro: SEDATI

(7970)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1968.

Autorizzazione alla società « Mc Lintock Main Lafrentz italiana S. r. l. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Mc Lintock Main Lafrentz italiana S. r. l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Mc Lintock Main Lafrentz italiana S. r. l. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(7890)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1968.

Cessazione dello stato di crisi grave nel mercato delle pesche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità Europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80, del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 740/68, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in data 18 giugno 1968, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pesche per la campagna 1968;

Visto il regolamento n. 787/68, adottato dalla commissione della Comunità Economica Europea, in data 25 giugno 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pesche dal regolamento n. 740/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 155/67, adottato dalla commissione della Comunità Economica Europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pesche;

Visto i decreti ministeriali del 4 luglio 1968 e 25 luglio 1968, che fissano per la campagna di commercializzazione 1968, il prezzo di acquisto delle pesche che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1968, relativo alla constatazione dello stato di grave crisi nel mercato delle pesche;

Considerato che le quotazioni delle pesche, sono risultate, sui mercati rappresentativi alla produzione, superiori al prezzo di acquisto stabilito per il mese di agosto:

Decreta:

Art. 1.

E' cessata la situazione di grave crisi nel mercato delle pesche di cui al decreto ministeriale 20 luglio 1968.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sospenderà, con decorrenza immediata, le operazioni di acquisto delle pesche.

Roma, addì 19 agosto 1968

Il Ministro: SEDATI

(7969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Gelatina Dinamite Z Pravisani », « Gelatina Dinamite 1 D Pravisani », « Gelatina Esplosiva Pravisani », « Gelatina Friuli Pravisani » e « Gomma B Pravisani ».

Gli esplosivi da mina denominati « Gelatina Dinamite Z Pravisani », in sigla « G D Z P », « Gelatina Dinamite 1 D Pravisani », in sigla « G D 1 D P », « Gelatina Esplosiva Pravisani », in sigla « G E P », « Gelatina Friuli Pravisani », in sigla « G F P » e « Gomma B Pravisani », in sigla « G B P », fabbricati dalla società Pravisani Esplosivi nel proprio stabilimento sito in Sequals (Pordenone), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8006)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1968, n. 4504/403, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Micozzi Nicola nato a Filetto il 15 maggio 1886 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Filetto estese mq. 198 riportate in catasto alle particelle numeri 361 parte e 377/*a z* del foglio di mappa n. 11 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 25-*bis* e 26 *bis*.

(7982)

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1968, n. 4505/404, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Micozzi Francesco nato a Filetto il 26 aprile 1892 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Filetto estese mq. 282 riportate in catasto alle particelle numeri 361 parte e n. 377/*n* del foglio di mappa n. 11 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 25 e 26.

(7983)

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1968, n. 4506/405 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione di D'Alleva Concetta nata in Orsogna il 12 febbraio 1928 delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco I e II tronco rurale di Filetto estese mq. 5540 riportate in catasto alle particelle n. 366 parte del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 303/Z del foglio di mappa n. 12 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 133 e 132.

(7985)

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1968, n. 4507/406, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Luca Pantaleone nato a Miglianico il 29 marzo 1914 della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco I e II tronco rurale in Filetto estesa mq. 734 riportata in catasto alla particella n. 377/*a r* del foglio di mappa n. 11 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con il n. 68.

(7984)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento dell'apertura della « III Mostra nazionale del marmo » di Carrara

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Carrara, con telegramma del 26 luglio 1968 ha comunicato che la « III Mostra nazionale del marmo » sarà aperta l'11 agosto 1968 anzichè il 4 agosto 1968, come precedentemente programmato.

(7927)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Lino Cozza, nato a Montecchio Maggiore (Vicenza) il 21 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 23 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(7974)

Il dott. Bruno Curtetti, nato a S. Ambrogio di Torino il 16 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Torino in data 31 marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(7975)

Il dott. Riccardo Agostini, nato a Roma il 3 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7976)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1968, registro n. 659, foglio n. 78 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 7 gennaio 1967 dalla signora Rossi Dolores vedova dell'ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Virgilio Gasparri, avverso il decreto ministeriale 20 giugno 1966 con cui alla medesima è stato riconosciuto il diritto alla pensione indiretta a decorrere dal 15 luglio 1928, cioè dalla data in cui il marito venne destituito dall'impiego a seguito di condanna penale, ma con liquidazione a decorrere dal 10 febbraio 1964, ritenendosi verificata la prescrizione dei ratei maturati anteriormente a tale data, è stato dichiarato inammissibile.

(7992)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di farmacista, qualifica iniziale del ruolo farmaceutico.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di farmacista, qualifica iniziale del ruolo farmaceutico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni:

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del raporto di impiego;

7) a cinquanticinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1911, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) diploma di laurea in farmacia;

H) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per il personale già in servizio con rapporto d'impiego presso l'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni via L. Pianciani, 16 Roma - e dovrà pervenire a mezzo raccomandata alla Direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici dell'Istituto nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla direzione generale dell'Istituto oltre il prescritto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in farmacia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di farmacista con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istitto procederà, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione;

un funzionario statale, appartenente ad uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due docenti universitari delle materie sui cui vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

un funzionario dell'istituto con qualifica di direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove scritte verteranno.

a) sulla illustrazione della composizione di un prodotto farmaceutico specialistico o galenico sulla base delle nozioni delle seguenti materie:

1) chimica farmaceutica;

2) tecnica farmaceutica;

3) farmacologia;

b) sugli aspetti tecnici, organizzativi e legislativi nelle prestazioni farmaceutiche INAM.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) legislazione farmaceutica;

b) le assicurazioni sociali, con particolare riguardo all'assicurazione contro la malattie.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammesssi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sotto elencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a riserva di posti, a precedenza o a preferenza nella nomina;

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescrittta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha 'a sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137,e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rliasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottopostta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto il quale tenuto conto della riserva di posti prevista dalla legge 15 novembre 1965 n. 1288, nonchè delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) il diploma di laurea in farmacia in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizoni in materia;

b) certificato di abiltazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'articolo 7 del presente bando, dovranno essere prodottti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura del luogo ove il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudiizo alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

i) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 9 e d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenga accertata la mancanza di uno o più requisiti.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo farmaceutico.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie Servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni Via L. Pianciani n. 16 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (prov. di .) il . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . .) via n. codice postale n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di farmacisita di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. del .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in farmacia conseguito il presso ;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista conseguito il . . presso

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione:

g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

(firma)

. . . . (4)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) *Chimica farmaceutica*:

Parte inorganica:

Cloro, ipocloriti, clorato di potassio, cloruro di sodio, di potassio, di ammonio, di calcio. Soluzioni isotoniche. Bromuri. Iodio, ioduri. Ossigeno. Acqua distillata e depirogenata. Acqua ossigenata. Solfo, iposolfiti di sodio, di calcio, di magnesio. Solfati di sodio, di magnesio, di zinco. Protossido di azoto, nitrito di sodio, nitrato di potassio. Fosforo, ipofosfiti, fosfati. Anitride arseniosa, arseniti, arseniati Sali di bismuto. Carbonati e bicarbonati alcalini ed alcalinoterrosi. Acido borico, borace. Alluminio: idrato, solfato. Mercurio: ossidi e sali. Nitrato di argento. Permanganato di potassio.

Parte organica:

Vaselina, olio di vaselina. Ittiolo. Derivati alogenati degli idrocarburi: cloroformio, bromoformio, iodoformio, cloruro di etile. Alcool etilico. Cloretone, Glicerina. Mannite. Nitrito di amile. Nitroglicerina. Glicerofosfati. Lecitine. Endoiodina. Colina, acetilcolina, doril. Etere etilico. Aldeide formica, triossimetilene, lisoformio. Urotropina. Elmitolo. Cloralio. Acetati, cacodilati; metilarsinati. Solarson. Valerianati. Acido lattico e sali. Acido malico. Acido tartarico e sali. Acido citrico e sali. Acido gluconico e sali. Urea. Uretani. Ureidi. Barbiturici. Ciclopropano. Cicloesano, inosite, acido chimico. Mentolo, terpina, cineolo, ascaridolo, pinene, borneolo, canfora e derivati. Santonina. Vitamina A, caroteni. Colesterina, ergosterina. Provitamine e vitamine D Androsterone, testosterone. Progesterone. Desossicorticosterone, corticosterone, cortisone. Follicolina, estradiolo, stilbestrolo. Fenoli, eteri dei fenoli e degli ammino fenoli. Fenacetina. Guaiacolo e derivati. Acido benzoico e sali. Acido mandelico e sali. Acido salicilico e derivati. Acido p-ossibenzoico ed esteri. Ftaleine. Chinoni: vitamine K.

Saccarina. Cloramminе.

Solfammidici. Solfoni. Acidi arsonici, arsenossidi, arsenobenzoli. PAS, idarzide, isonicotinica, tibione. Solfonammidici ad azione ipoglicemizzante.

Adrenalina, simpatolo, efedrina, simpamina.

Vitamina E. Acido nicotinico, vitamina PP, coramina. Petidina. Vioformio. Chinofene. Antipirina, piramidone. Istamina, antistaminici.

Vitamine B_1 e B_2. Piperazina. Cardiazolo. Derivati della fenotiazina.

Stovaina, alipina, novocaina, percaina, xilocaina.

Caffeina, teobromina, teofillina.

Atropina, cocaina, chinina, morfina e derivati.

Penicillina, streptomicina, cloromicetina, tetracicline.

B) *Tecnica farmaceutica*:

organizzazione della farmacia:

locali, attrezzatura, disposizione e conservazione dei farmaci, controlli organolettici e di laboratorio;

operazioni farmaceutiche di natura meccanica:

contusione o frantumazione, triturazione, polverizzazione, porfirizzazione, setacciatura, filtrazione, decantazione, chiarificazione;

forme farmaceutiche ottenute per azione meccanica:

specie, polveri semplici e composte, cartine, capsule amilacee, capsule opercolate, capsule gelatinose, perle, compresse, pillole, polpe, succhi animali e vegetali;

operazioni farmaceutiche di natura fisica:

soluzione, digestione, macerazione, infusione, decozione, percolazione;

forme farmaceutiche ottenute per azione fisica:

idroliti, pozioni, tisane, misture, limonate, mucillagini, emulsioni, sospensioni, infusi, decotti, tinture, alcoliti, olii medicati, estratti secchi, molli e fluidi;

forme farmaceutiche varie per uso interno:

sciroppi, conserve, pastiglie, granuli, confetti;

forme farmaceutiche per uso orale ad azione protratta;

preparati iniettabili: produzione, requisiti, metodi di sterilizzazione;

altre forme farmaceutiche: suppositori, ovuli, candelette, creme, unguenti, aerosoli, colliri.

C) *Farmacologia*:

elementi fondamentali relativi a:

via di introduzione dei farmaci, modificazione dei farmaci nell'organismo, eliminazione dei farmaci, accumulo; antidotismo, antagonismo, sinergismo dei farmaci; idiosincrasia, abitudine, resistenza; criteri di posologia: dose, età, sesso - Titolazioni biologiche;

generalità sulle intossicazioni acute e croniche:

intossicazioni accidentali e medicamentose; principali quadri tossici; tossicomanie (concetti teorici);

argomenti di terapia speciale relativi a:

metalli alcalini e alcalino-terrosi (sodio, potassio, litio, calcio, magnesio, bario); metalli pesanti (mercurio, zinco, bismuto, piombo, ferro, oro); metalloidi (solfo, cloro, iodio, fosforo, arsenico, antimonio); sedativi, ipnotici e tranquillizzanti in generale; disinfettanti e disinfestanti; chemioterapici ed antibiotici; antipiretici, analgesici (stupefacenti e non stupefacenti); oppio, alcaloidi e derivati; cocaina ed anestetici locali; vasodilatatori ed antiipertensivi; atropina, scopolamina ed antispastici di sintesi; alcaloidi della segale cornuta e della idraste; diuretici, stimolanti del circolo e del respiro; emetici ed antiemetici; glicosidi cardiocinetici; antielmintici; ormoni; vitamine; sieri e vaccini.

D) *Aspetti tecnici, organizzativi e legislativi nelle prestazioni farmaceutiche INAM*:

disposizioni di legge che regolamentano la prestazione farmaceutica;

norme e criteri fondamentali che presiedono all'erogazione della prestazione farmaceutica: Prontuario terapeutico INAM;

norme e criteri fondamentali che disciplinano i rapporti fra l'INAM e le farmacie. Convenzione nazionale farmaceutica del 9 ottobre 1959 e successive modificazioni;

rapporti tra Istituti mutualistici e ditte farmaceutice: legge 4 agosto 1955, n. 692, decreto ACIS 18 novembre 1955, convenzione interministeriale del 23 marzo 1956;

compiti ed attribuzioni dell'Ufficio fiduciario degli Enti mutualistici e della Federazione ordini farmacisti italiani: accordo integrativo del 9 maggio 1956 alla Convenzione interministeriale del 23 marzo 1956.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) Legislazione farmaceutica:

le disposizioni legislative regolanti la produzione, il commercio e la vendita dei farmaci;

le disposizioni legislative regolanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie;

la Farmacopea Ufficiale;

la tariffa per la vendita al pubblico dei medicinali galenici;

le disposizioni legislative regolanti la produzione, il commercio e la vendita delle sostanze stupefacenti;

le disposizioni legislative regolanti la consegna dei medicinali da parte della farmacia: diritti speciali dei farmacisti, libera vendita, vendita dietro presentazione di ricetta medica, vendita dei veleni, vendita su richiesta di ostetriche, disposizioni legislative sugli stupefacenti, prodotti brevettati e prodotti pari.

2) Le assicurazioni sociali, con particolare riguardo alla assicurazione contro le malattie:

le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;

i soggetti, le prestazioni, i contributi e i problemi finanziari delle assicurazioni sociali;

le prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM;

l'organizzazione strutturale e funzionale dell'INAM.

(7775)

Concorso pubblico, per esami, a centottanta posti di medico funzionario, qualifica iniziale del ruolo sanitario.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 180 posti di medico funzionario, qualifica iniziale del ruolo sanitario, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni:

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

H) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per il personale già in servizio con rapporto d'impiego presso l'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Direzione generale dell'INAM Servizio personale · Ufficio concorsi e assunzioni via Luigi Pianciani n. 16 Roma e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici dell'istituto, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla direzione generale dell'istituto oltre il prescritto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'istituto procederà, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione;

un funzionario statale, appartenente ad uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

un funzionario dell'istituto con qualifica di direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) Patologia medica e chirurgica.

b) Medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale;

2) Gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sull'attività assistenziale, con particolare riguardo ai rapporti con l'INAM;

3) Deontologia;

4) Legislazione sanitaria;

5) Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

6) Elementi di medicina del lavoro;

7) Elementi di medicina sociale;

8) Elementi di statistica sanitaria e di demografia.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a riserva di posti, a precedenza o a preferenza nella nomina:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nelle precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale tenuto conto della riserva di posti prevista dalla legge 15 novembre 1965, n. 1288 nonchè delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo sanitario alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) il diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del

presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'articolo 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura del luogo ove il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato, ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego.

i) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'articolo 9 e d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenga accertata la mancanza di uno o più requisiti.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo sanitario.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso, che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie Servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani, 16 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . .
(provincia di . . . .) il . . . . . . (1)
e residente in . . . . (provincia di . .)
via . n. . codice postale n. .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico funzionario di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. del

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . presso . . .;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . presso . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . .;

g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

(1) coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Patologia medica e chirurgica;
2) Medicina delle assicurazioni.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale:

fonti legislative e normative (legge istitutiva dell'INAM, altre leggi, decreti e norme varie concernenti l'istituto);

ordinamento centrale e periferico (la sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali e le unità distaccate, i poliambulatori); problemi organizzativi e funzionali;

prestazioni assistenziali dell'INAM, con particolare riguardo a quelle sanitarie; norme che ne regolano l'erogazione in rapporto alle diverse categorie di assistibili, alle modalità di erogazione (assistenza diretta e indiretta), alla durata ed ai limiti nel diritto alle prestazioni, ai rapporti con gli enti e categorie sanitarie (Norme per la regolamentazione dei rapporti tra l'INAM ed i medici, commissione INAM/medici, commissioni sezionali paritetiche);

compiti del Corpo sanitario dell'istituto:

funzioni direttive, organizzative di controllo dei medici dell'istituto nella erogazione dell'assistenza sanitaria;

rapporti tra medici dell'istituto e medici di libera scelta; attività di controllo:

accertamenti sulla capacità al lavoro, sulla utilizzazione dei mezzi di cura, sulla necessità e durata delle prestazioni;

le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale: l'assistenza medico-generica, *domiciliare ed ambulatoriale* (albi mutualistici, libera scelta del medico e ciclo di fiducia, sistemi di compenso), l'assistenza specialistica (le principali prestazioni specialistiche e relativi sistemi di erogazione, le modalità per il conferimento degli incarichi ambulatoriali, le correlazioni funzionali nell'attività del poliambulatorio), l'assistenza farmaceutica (la prescrizione galenica e specialistica, il prontuario terapeutico e la prescrivibilità dei farmaci), l'assistenza ospedaliera (il ricorso al ricovero di urgenza, la durata delle degenze con particolare riferimento al tempo di diagnosi ed alle lunghe degenze, i rapporti con i presidi ospedalieri pubblici e privati, l'assistenza ai cronici ed agli anziani), l'assistenza ostetrica (il pacco ostetrico, le ostetriche convenzionate, i ricoveri per parto fisiologico), le prestazioni integrative (apparecchi protesici e norme che ne regolano il rimborso, le cure termali, l'assistenza nei casi di malconformazione congenita).

2) Gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza - cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sull'attività assistenziale, con particolare riguardo ai rapporti con l'INAM:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS);
Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da enti locali (INADEL);
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEP);
Casse marittime per gli infortuni e le malattie;
Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
Casse mutue di malattia per gli artigiani;
Casse mutue di malattia per i commercianti;
Altri enti di previdenza ed assistenza malattia per particolari categorie (giornalisti, professionisti, ecc.);
Consorzi provinciali antitubercolari;
Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI);
Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI);
Attività assistenziali degli enti locali (dispensari per la cura e profilassi delle malattie veneree, servizi antitracomatosi, centri di igiene mentale, centri per la lotta contro le malattie sociali, ecc.)

3) Deontologia:

il medico nell'assicurazione di malattia; etica professionale, segreto e responsabilità professionale.

4) *Legislazione sanitaria:*

l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica - la legislazione sanitaria con particolare riguardo all'istituto della condotta medica, alle malattie infettive sociali, alle malattie mentali - la legislazione ospedaliera e le norme sui ricoveri di urgenza e sul servizio di pronto soccorso - la legislazione farmaceutica relativa alla produzione, registrazione e distribuzione dei farmaci.

5) *Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali:*

la malattia dal punto di vista biologico, medico legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico; il referto medico; i concetti di infermità, cronicità, convalescenza, post-malattia; la malattia post-traumatica; le malattie specifiche della vecchiaia - L'invalidità, l'inabilità, l'incapacità al lavoro ed al guadagno e sua valutazione in rapporto al lavoro generico e specifico.

6) Elementi di medicina del lavoro:

compiti del medico del lavoro; l'ambiente di lavoro; l'infortunio sul lavoro; le malattie professionali; prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; igiene mentale del lavoratore; protezione delle donne e dei fanciulli; il reinserimento degli invalidi nel mondo della produzione.

7) Elementi di medicina sociale:

concetto di medicina sociale e medicina preventiva; fattori socio-ambientali come causa di malattia; la medicina scolastica; aspetti sociali delle seguenti *malattie:* diabete, tumori, reumatismo, malattie cardio-vascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemia ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti, manifestazioni oftalmologiche di particolare interesse sociale, traumatismi da incidenti del traffico, epilessia. - L'educazione sanitaria: finalità, possibilità e metodi.

8) Elementi di statistica sanitaria e di demografia:

statistica sanitaria: nozioni elementari di metodologia - Rilevazione dei fenomeni, analisi statistica, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche - studio statistico dei fenomeni di natalità, mortalità, morbosità. Tavole, indici; classificazione delle malattie e nomenclatura nosologica;

demografia: movimento della popolazione, censimento, studio della composizione e struttura della popolazione - invecchiamento della popolazione.

(7779)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.